

Messaggio

numero

6719

data

5 dicembre 2012

Dipartimento

EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

Concerne

Modifica della Legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del 3 ottobre 1995

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci preghiamo sottoporre alla vostra attenzione l'approvazione della modifica dell'art. 1 cpv. 1 della Legge sull'Università della Svizzera italiana e sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del 3 ottobre 1995, con particolare riferimento alla questione della sede legale.

I. NECESSITÀ DI UNA REVISIONE

Nel 1997 il Gran Consiglio approvò la modifica della Legge sull'Università della Svizzera italiana, ampliando il progetto universitario con l'istituzione della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana. La modifica aggiunse al testo di legge già esistente diversi nuovi articoli, tra cui l'art. 16, il quale sanciva che la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana costituiva un ente autonomo di diritto pubblico *con sede a Bellinzona* per gli scopi e l'adempimento dei compiti previsti dalla Legge federale sulle scuole universitarie professionali del 6 ottobre 1995. Il legislatore optò per Bellinzona perché nel 1996 la SUPSI era attiva in molte località, senza una sede centrale definita. Da lì l'iscrizione a registro di commercio con sede a Bellinzona e recapito presso il Dipartimento dell'istruzione e della cultura (dal 27 settembre 2004 presso il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport).

Con la conclusione della fase di trasformazione della SUPSI da scuola cantonale a scuola universitaria come ente autonomo di diritto pubblico, con le importanti modifiche apportate durante la fase di consolidamento dell'USI e con l'affermarsi della ricerca scientifica anche in istituti attivi in campi non coperti da USI e/o SUPSI si resero necessarie ulteriori modifiche della Legge entrate in vigore il 10 gennaio 2006. L'art. 1 della Legge fu rivisto con l'intento di presentare contemporaneamente l'Università della Svizzera italiana e la Scuola universitaria professionale quali due enti distinti nella missione e nei profili formativi, ma strettamente connessi per quanto riguarda la logistica, i servizi e le offerte formative. Con la scelta del Gran Consiglio relativa al campus unico USI/SUPSI si ritenne pertanto di fissare nell'art. 1 cpv. 1 la sede di entrambe le scuole a Lugano. Detta norma tuttavia non rispecchia la situazione attuale. A tutt'oggi SUPSI è attiva in diverse località del Cantone. A Manno possiede il suo centro di attività più importante che comprende Direzione e tre Dipartimenti (sanità, scienze aziendali e socialità e tecnologie innovative). Lugano ospita attualmente solo ed esclusivamente la Scuola universitaria di musica

(Conservatorio della Svizzera italiana) quale Dipartimento affiliato. Il nuovo campus universitario USI/SUPSI a Lugano-Viganello verrà realizzato in un prossimo futuro. Occorre inoltre rilevare che nonostante la vigente norma definisca la sede di SUPSI a Lugano, a registro di commercio sede e recapito non sono mai stati modificati. L'Ufficio del Registro di commercio di Lugano ha segnalato la questione della non conformità alla legge in varie occasioni, proponendo soluzioni non praticabili per questioni di immagine e di serietà, quali trasferire la sede di SUPSI a Lugano presso l'USI, oppure presso il Comune di Lugano oppure presso uno studio legale, o altro ancora. Il problema concreto consiste nel fatto che sede e recapito a Registro di commercio non possono essere modificati se non trasferendoli a Lugano, dove SUPSI, fatta eccezione per la Scuola universitaria di musica, non possiede un centro di attività principale. Attualmente parte della corrispondenza destinata a SUPSI viene dunque consegnata a Bellinzona e il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport è costretto a rispedirla a Manno, con i problemi che ne derivano in caso di invii urgenti o strettamente confidenziali o dal contenuto delicato. Il problema merita una riflessione.

II. SOLUZIONE PROSPETTATA

Quale soluzione per uscire da questo impasse si propone una modifica dell'art. 1 cpv. 1 ed in particolare un'aggiunta alla norma esistente che conferisca la facoltà al Consiglio di Stato in caso di necessità di definire per USI e SUPSI sedi transitorie allo scopo di correggere situazioni non conformi alla legge, laddove per motivi logistici e contingenti non vi fosse transitoriamente identità tra la sede istituita dalla Legge e quella effettiva. Per le considerazioni esposte vi invitiamo ad approvare il seguente Decreto legislativo.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del 3 ottobre 1995; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 5 dicembre 2012 n. 6719 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del 3 ottobre 1995 è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1

¹L'Università della Svizzera italiana (in seguito: USI) e la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (in seguito: SUPSI) sono enti autonomi di diritto pubblico, con personalità propria e sede a Lugano. Se necessario il Consiglio di Stato definisce sedi provvisorie.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.